
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON SEDE IN PALERMO

DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'E.A.S.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NOMINATO CON DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE DI GOVERNO N. 147 DEL 30.03.2023 e DECRETO ASSESSORIALE N.
16 DEL 05.042023

n. 16 del 17 Aprile 2024

OGGETTO: Svincolo delle somme impropriamente risultanti pignorate sul c/corrente intrattenuto presso l'Istituto cassiere, Unicredit, e nei c/correnti presso Poste Italiane - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa. CIG BAG941 \mp 9-9



Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 439 del 6.09.2022;

Vista la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 147 del 30.03.2023;

Visto il Decreto Assessore dell'Economia n. 16/GAB del 5 Aprile 2023;

Premesso che:

- dall'elenco fornito dalla competente cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari presso il Tribunale di Palermo risultano ben 744 procedure che vede EAS quale debitore esecutato;
- con note prot. 5824 del 10.09.2020 e prot. 5825 del 10.09.2020 sono state inviate rispettivamente a Poste italiane e ad Unicredit, istanza di svincolo di tutte le somme ancora illegittimamente pignorate derivanti dal maggior importo pignorato oltre quello assegnato, a sensi dell'art. 546 c.p.c. in virtù di procedure esecutive già conclusesi con relativa ordinanza di assegnazione.
- sia Unicredit che Poste Italiane, ripetutamente sollecitate, hanno richiesto "provvedimenti di estinzione per improcedibilità in base alla sentenza di fallimento".

Considerato che il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Palermo ai fini della declaratoria di estinzione di una delle tante procedure esecutive, per come richiesto da Unicredit, disponeva il non luogo a provvedere, con ordinanza resa in data 30.11.2020 nel procedimento iscritto al n. 434/2018 RGE, radicato dal Comune di Erice, rilevando che "il Giudice ha adottato i provvedimenti di definizione della procedura, disponendo l'assegnazione dei crediti dichiarati dal terzo Unicredit, sino alla concorrenza del credito precisato in ordinanza e di svincolo dei crediti pignorati presso gli altri terzi, osservato che per costanze giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione è provvedimento conclusivo della procedura esecutiva presso terzi e, pertanto, la procedura esecutiva deve ritenersi orami definita e non può adottarsi alcuna statuizione ulteriore".

Rilevato che:

- Unicredit, notiziata della detta circostanza, rispondeva che il vincolo è in essere stante la necessità di accantonare somme per il pagamento dell'imposta di registro delle ordinanze di assegnazione, o perché negli atti di pignoramento presso terzi via via notificati dagli stessi creditori sono state citate procedure esecutive precedenti;
- interpellata la Banca D'Italia ai fini di un successivo ricorso all'Arbitro Bancario, la stessa, con nota del 11.03.2021, ha, per contro, ritenuto che "la vicenda segnalata afferisce a regole processuali di altra natura, non ci sono margini per interessare l'intermediario".

Vista la nota prot. n. 2349 del 16 marco 2022 con la quale l'allora Commissario Liquidatore ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo di promuovere apposito giudizio al fine di ottenere una pronuncia condannatoria nei confronti di Unicredit e Poste Italiane;

Rilevato che la predetta richiesta, pur essendo trascorsi ben due anni è rimasta inevasa;

Considerato che il protrarsi di tale circostanza crea una situazione gravemente pregiudizievole per la LCA, sia nell'ottica di procedere all'estinzione dei rapporti di conto corrente non utili alla procedura, inutilmente dispendiosi, sia alla luce della carenza di ogni attività gestionale che giustifica, ancora oggi, l'esistenza dei tre conti correnti tratti su Poste Italiane sia, infine, per la definizione delle somme ricavate dalla liquidazione da sottoporre a riparto;

Visto l'art. 2 e l'art. 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale", approvato con determina n. 21 dell'11/08/2023;

Vista la determina n. 22 del 14.09.2023 con cui è stato approvato l'Albo degli avvocati di fiducia di EAS in LCA;

Visto l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 13 comma 2 ed in particolare il comma 4, che stabilisce anche nel caso di contrati esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato) art 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Considerato che con pec acquisita al prot. n. 2594 del 29/03/2024, l'Avv. Giuliana Guzzo ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico trasmettendo il relativo preventivo ex artt. 13, comma 5, L.n. 247/2012 e 27 codice deontologico forense;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportati,

Art. 1 - di affidare, ai sensi dell'articolo 56 comma 1, lettera h, del D.lgs n. 36/2023, all'avv.to Giuliana Guzzo nata a Palermo il 05/10/1993 pec: guzzogiuliana@pec.it, per ottenere pronuncia condannatoria nei confronti di Unicredit e Poste Italiane per lo svincolo delle somme indebitamente trattenute;

Art. 2 – L'importo previsto in € 29.502,93 comprensivo di spese generali e cpa come per legge è imputato ai fini SIOPE+ al cap. 51 della contabilità dell'Ente.

Art. 3 - La presente delibera è comunicata all'Organo di Vigilanza nell'ambito della rendicontazione, così, come prevista per legge.

Il Commissario liquidatore di EAS in Ica

Dott. Vincenzo Warchingiglio

